

Nomina a sostituto: sufficiente la delega orale

La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 96, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato alla luce della tacita abrogazione dell'art. 9 del r.d.l. n. 1578 del 1933, conv. dalla legge n. 36 del 1934, per effetto della legge n. 247 del 2012 di riforma dell'ordinamento della professione forense, consente che la designazione dell'avvocato sostituto da parte del difensore titolare possa essere effettuata con delega "orale".

(Cass. I[^] Sez. Penale, sentenza 2 - 25 ottobre 2018, n. 48862)

[Testo integrale sentenza](#)